

*Separare e unire: parole del sacro nel diritto romano.
Una riflessione**

Abstract

In the article are examined the history and the etymology of fas, ius, pontifex, sacer in order to describe importance and characteristics of these words in Roman law, according to a perspective which values their potential capacity of “create real objects” and to connect or separate them.

Keywords: *Fas; Ius; Pontifex; Sacer; Powerful words.*

La lettura di un breve saggio di Vittore Pisani, pubblicato all’inizio degli anni settanta del secolo scorso e dedicato ai rapporti fra Roma e il mondo germanico, ha ispirato le riflessioni che raccolgo in questo studio. Sosteneva l’A. che, almeno in origine, il *ius* assicura e descrive uno stato di benessere condiviso, il *fas* la volontà espressa dalla divinità, anche in relazione al *ius*. La *lex* potrebbe essere intesa come lo strumento di attuazione in concreto dello *ius* secondo i dettami del *fas*¹.

Mi interessa saggiare l’operare di alcuni vocaboli, la cui fondamentale importanza si dispiega lungo un assai ampio intervallo temporale nella storia giuridica, sociale e politica di Roma antica. A partire dalla loro valenza linguistica. Si tratta di *fas, ius, pontifex*.

È necessario, prima di procedere oltre, comprendere con il margine di precisione consentito dalle fonti, il significato peculiare della parola giuridica a Roma, sensibilmente diverso da quello di altre parole, dette o scritte.

Il diritto costruisce spesso in modo simile al discorso oracolare il dettato normativo: descrive le conseguenze di un’azione, non indica quale sia preferibile per il cittadino. In tal modo perpetua e rafforza il suo potere di governo. Se indicasse l’azione preferibile, e questa alla prova dei fatti si rivelasse svantaggiosa per il cittadino, perderebbe credibilità e dunque autorevolezza, di conseguenza efficacia.

Il procedere dell’azione di regolamentazione giuridica è simile a quello tipico dell’oracolo anche in relazione all’attribuzione di un senso compiuto alla parola da parte del cittadino e non ad opera dell’istituzione. Dunque, un’autorità potente - l’oracolo o il diritto - e potenzialmente non sconfessabile perché definisce le conseguenze delle azioni intraprese, ma non indica quali siano vantaggiose per il singolo, fornisce risposte che sarà il cittadino a riempire di senso.

Se proiettiamo queste caratteristiche della norma giuridica sul piano del linguaggio, non possiamo non constatarne la profonda influenza. Presentare la norma come oggetto di libera scelta da parte dell’individuo ha importanti ricadute anche sulle caratteristiche del linguaggio giuridico, che è per sua natura ‘oracolare’, cioè suscettibile di una interpretazione che non ne scalfisce il potere di regolamentare fenomeni sociali: il linguaggio oscuro e la mancanza di scelte esplicitate rendono inattaccabili le prescrizioni.

È impossibile stabilire che il diritto – come anche l’oracolo – ha mentito.

* Sono grata a Rachele Dubbini per avermi offerto l’occasione di discutere dei contenuti di questo saggio nel corso del seminario intitolato *Ta ierà. Il nome delle cose sacre*, che ha avuto luogo il 23 e 24 maggio 2023, a Ferrara.

¹ PISANI (1972, 919).

Si tratta di una conseguenza del rapporto di insanabile disegualianza che intercorre fra uomini e dei, anche – o forse innanzitutto – in ambito linguistico, nell’interpretazione di un enunciato.

Occorre tenere bene a mente queste caratteristiche della parola giuridica, derivanti dalla sua genesi, nell’analisi dei termini oggetto di questa indagine. Caratteristiche che possono essere sintetizzate nel rapporto costitutivo con il divino e nella consapevolezza che la relazione fra uomini e dei è necessariamente asimmetrica. Anche per questi motivi diviene imprescindibile la presenza di un soggetto che assume il ruolo di intermediario fra la divinità e la comunità degli uomini, con la capacità, attraverso la parola, di “creare” realtà².

Credo sia preferibile analizzare separatamente ciascuno dei termini per poi giungere a un’interpretazione complessiva e conclusiva del loro operare.

In un saggio recente di Bettini, così viene descritto il *fas*, nella storia della lingua latina: un sostantivo «privo di casi obliqui», non di «carattere relazionale» BETTINI (2016, 17). Bettini ne pone in risalto la caratteristica di predicato nominale – parte di una proposizione retta dal verbo essere: *fas est, nec fas est, si fas est*, ecc. – assoluto, poiché raramente nelle fonti lo si legge insieme con epiteti BETTINI (2016, 18). Oltre che raramente determinata da epiteti o aggettivi, la parola è indeclinabile³.

Dunque, *fas* è parola assoluta. Non solo, è anche parola autorevole, efficace⁴.

Per comprendere per quale motivo, occorre risalire all’origine del termine che, come non di rado accade per quelli giuridici dell’antica Roma, è stato ipotizzato possa affondare le radici nel sanscrito.

Fas potrebbe derivare dalla radice *bha- dunque da parola (parlare)⁵, parola divina (manifestazione verbale), permesso divino e divieto divino (*nefas*), diritto divino⁶. *Fas* è perciò manifestazione verbale, parola detta e non scritta⁷.

Una parola detta dotata però di caratteristiche peculiari.

*Bha- non è parola *tout court*, ma pronunciato dicibile, pronuncia solenne e qualificata. Una caratteristica sulla quale ritornerò.

² Cf., in una prospettiva pluridisciplinare, recentemente, sul rapporto fra leggi umane e divine BÉCHILLON – VOISIN (a cura di) (2017).

³ Osserva BETTINI (2016, 41): «pensiamo che in questo caso, come in molti altri casi nel linguaggio, la semantica stia alla base della sintassi, o meglio che queste due dimensioni dell’espressione linguistica si condizionino l’una con l’altra. In altre parole, dato che *fas* è in primo luogo una *vis* che si impone, una norma inconscia, una guida innata, e così via, è chiaro che questo termine non può essere negoziabile sintatticamente o grammaticalmente; non può fungere da spiegazione, termine o circostanza. Semplicemente definisce il carattere *fas* o meno di una certa cosa o azione in base alla norma innata che la regola».

⁴ BETTINI (2016, 19). Sulla forza della parola sorretta dal *fas* secondo una prospettiva di antropologia giuridica e religiosa cf. FALCON (2014), ove bibl.

⁵ BETTINI (2016), che accoglie questa derivazione, inserisce *fas* fra i termini che hanno la radice nel “dire” – come *fari, fatum, fama, fabula, facundus* (p.43) – che produce effetti sulla realtà (cf. pp.44-45 per un elenco dei casi possibili). Cf. anche BETTINI (2008, 313-375).

⁶ BETTINI (2016, 19-20), osservando come le possibili derivazioni di *fas* (cf. *infra* n. 7) siano accomunate, sia sotto il profilo linguistico, che sotto quello giuridico, da «un medesimo punto di partenza, dato per scontato da quasi tutti gli studiosi, cioè che *fas* significhi “legge divina” [...] che come tale si opporrebbe [...] a *ius*, a *lex* o a *mos*» (p. 20), ritiene che occorre valorizzare le testimonianze che attestano un operare di *fas* indipendente dall’ambito divino. L’A. interpreta in questa prospettiva anche le ben note testimonianze di Serv. *Ad. Ver. Geo.* 1.269 e Isid. *Etym.* 5.2.2. La prima attesterebbe una «interpretazione di *fas* sia religiosa (*iura divina*) sia decisamente laica (*possibile est*)» (p. 21). Quanto a Isidoro, molto opportunamente, sottolinea come la sua interpretazione debba essere considerata alla luce della fede religiosa e dell’ambito culturale di appartenenza. Cf. sugli usi di *fas* in ambiti diversi dal divino BETTINI (2016, 25-31). Per ulteriori paragoni fra l’operare del *fas* a Roma e quello di analoghi concetti presso altre civiltà antiche cf. la rassegna di FALCON (2014, 203-205 n. 63).

⁷ Il profilo glottologico della parola è stato ampiamente analizzato da CIPRIANO (1978). Nella storia degli studi sull’origine della parola, l’ipotesi che *fas* possa derivare dalla radice *bhā*, con il significato di dire o parlare risale a WALDE – HOFMANN (1938) (r. 1965), è stata accettata da BENVENISTE (1976). La derivazione, invece, dalla radice *dhē*, da cui deriverebbe anche *thémis* risale, come è noto, agli studi di BRÉAL (1883) e FAY (1900). Le tesi degli Autori vennero accolte e variamente interpretate già da ERNOUT – MEILLET (1951, r.1985), e FUGIER (1963).

Ius condividerebbe una spiccata affinità con l'avestico *yaoš* e il vedico *yós*⁸, (dare, fare, ottenere a mezzo di sacrifici, desiderare, concedere, chiedere, recare, approfondire,) con il significato di benessere, felicità⁹.

Nelle testimonianze più risalenti *fas* e *ius* sono impiegati non come sostantivi, come accade più tardi nella storia di Roma, ma come predicati verbali: ad esempio *ius est, non est*, e i già citati *fas est, non est*¹⁰.

Solo a partire dalle opere di Cicerone, *fas* cessa di essere un predicato e diviene lecito in astratto, poi divinità: *audi Iuppiter, audite fines, audia fas*¹¹.

Ius fin dall'epoca più antica è invece predicato nominale come *fas* ma anche sostantivo, diversamente da *fas*. L'uso antico di *fas* ne ha probabilmente determinato la fossilizzazione resa evidente dall'isolamento morfologico: mancano le declinazioni anche in epoca tarda¹².

Fas opera non come strumento dirimente in un rapporto giuridico controverso, è manifestazione della volontà divina. Nel nostro esame delle parole che uniscono e dividono opera quindi in modo non contrattuale, diversamente dal *ius*.

Sul *fas* in epoca antica avevano competenza i pontefici e il *rex*. Sul ruolo di quest'ultimo tornerò più avanti, in relazione alle parole che dividono.

Anche per comprendere e descrivere il compito affidato ai pontefici la storia della lingua, in particolare l'etimologia della parola, ha un'importanza determinante.

Varrone definisce etimologicamente il collegio come costituito da costruttori di ponti. Il giurista Quinto Mucio Scevola ne individua l'origine nel *posse facere*, secondo una prospettiva teologica¹³.

Come costruttori di ponti a loro è ascritto il ponte Sublicio sul Tevere¹⁴.

È interessante riflettere sulla storia e l'utilizzo di questo ponte.

Il ponte Sublicio è cronologicamente il primo costruito sul Tevere e geograficamente l'ultimo. Può dunque essere definito il primo e l'ultimo ponte romano. Costruito all'epoca di Anco Marcio, era in origine interamente in legno, edificato senza l'aiuto di alcuno strumento in metallo. Non doveva mai essere distrutto, salvo in caso di estremo pericolo per Roma. La sua ricostruzione, frequente per le piene del fiume, richiedeva il rispetto di un preciso rituale posto sotto la sorveglianza e conduzione del collegio pontificale¹⁵.

⁸ L'ipotesi risale a KUHN (1855). DUMÉZIL (1947-1948), ERNOUT – MEILLET (1951) (r.1985), WALDE – HOFMANN (1938) (r.1965), BENVENISTE (1976) ne accolgono la tesi. Indaga recentemente il rapporto fra queste interpretazioni e la realtà iranica LINCOLN (2016).

⁹ Scrive LINCOLN (2016, 65) che *yaoš* designa per gli esseri umani uno stato prossimo alla perfezione programmata per loro dalla divinità, dunque privo di contaminazioni distruttive, ideale. È uno stato «temporaneo e fragile», che può essere periodicamente ripristinato con una «procedura formale» – *yaoždā* – che elimina le alterazioni causate da «morte, disordine, immoralità, male» (p.65). Dunque, osservo, assicura benessere e prosperità. Conclude l'A.: «sia i termini latini che quelli avestici denotano ... stati ideali a cui la società aspira, ma che sono sempre minacciati e compromessi dalle innumerevoli violazioni (*in- iuria, a- yaoždā*) che derivano dai mali onnipresenti nel cosmo e/o inerenti alla condizione umana» (p.67). PISANI (1972, 916) sottolinea come benessere e felicità appaiano accessibili al singolo solo se egli è parte di una comunità. Imprescindibili sul concetto, le origini e il ruolo di *ius* nell'ordinamento romano in rapporto al *fas* ORESTANO (1939) e (1967). 'Decisione' è il *ius* in contrapposizione a 'manifestazione' di *fas* secondo GIOFFREDI (1954, 293).

¹⁰ Cf. le osservazioni di ORESTANO (1967, 107).

¹¹ Cf. ORESTANO (1939, 238-244). Ripercorre la storia delle interpretazioni di *fas* in rapporto al *ius* CHINI (2014).

¹² ORESTANO (1939, 246). Cf. anche pp. 258-260.

¹³ Afferma DESNIER (1998), in relazione al ruolo dei pontefici nell'assicurare il guado del fiume, scongiurare la carestia e, di conseguenza, assicurare il benessere alla città, che: «les étymologies proposées par Varron et par Mucius Scaevola ne sont pas contradictoires et ne s'opposent en rien aux acquis de la linguistique contemporaine» (p. 519).

¹⁴ Scrive SOGLIANO (1931, 558): «*Pontifex* è parola latina, anzi prettamente romana, perché coniata in Roma, la città del fiume».

¹⁵ Cf. ampiamente DESNIER (1998, 513-522).

Quanto all'origine storica della parola *pontifex*, secondo Fugier essa deriverebbe dalla radice indoeuropea *p.e/on-t, da cui la parola sanscrita *panta* (suggestivamente tradotto con *chemin*) e il sanscrito *pathikrt* (*faiseurs de chemin*)¹⁶.

Forse, allora, nel significato di costruttori di ponti, la parola ha subito una restrizione di senso: da ponte fra divino e umano a ponte sul Tevere.

Le definizioni di Varrone e Scevola non sarebbero dunque contrapposte, ma complementari, farebbero riferimento a un diverso ambito di esplicazione del significato e si daterebbero a epoche diverse¹⁷.

Mi chiedo: è possibile una interpretazione della parola pontefice in termini di costruttore di benessere? Anche considerando l'importanza economica del ponte Sublicio.

Perché mi pongo questa domanda? Perché a Roma, in epoca regia, i pontefici sono i custodi, insieme con il *rex*, della *pax deorum*.

L'espressione *pax deorum* non è frequente nella prosa latina, anche giuridica. Le fonti si addensano in un periodo che va dal tardo I secolo a.C all'inizio del I d.C. Potrebbe non essere un caso che si tratti di un periodo di drammatica crisi per la *res publica*¹⁸.

Il ruolo dei pontefici è quello di redigere atti giuridici in forma solenne atti a instaurare e a garantire un rapporto di equilibrio fra dei e uomini e fra uomini.

Senza *pax deorum* nessuna realtà degli uomini riuniti in comunità poteva sopravvivere

Era per negoziare un tale potenziale di creatività che i pontefici intervenivano. Festo definiva in modo suggestivo il *pontifex maximus*: *iudex atque arbiter ... rerum divinarum humanarumque*¹⁹.

A Roma la parola umana – ma dei pontefici – doveva intervenire regolarmente per declinare giuridicamente il *fas*, dal momento che caratteristico della tradizione romana è che – e le fonti tarde lo dicono espressamente²⁰ – la volontà divina non si manifesta una volta per tutte, non è immutabile e assoluta. Deve essere determinata di volta in volta in relazione al caso concreto.

Fari è *fas* detto, che organizza ciò che è all'interno o all'esterno della comunità, ridefinendo in chiave giuridica e sacrale la realtà.

Credo che a questo punto siano chiare le necessarie conclusioni suggerite dalla rassegna storica e linguistica delle parole esaminate.

Nel diritto romano la parola – segno linguistico espresso oralmente – è creatrice, sia in campo religioso che in campo giuridico. La parola non si limita a descrivere il mondo sensibile, lo costruisce riempiendolo di senso – giuridico o religioso.

La parola è quindi azione – azione potente – per questo creatrice e vincolante. Si materializza nella realtà non effimera, infatti per impedirne o mutarne gli effetti, occorre una parola “contraria”²¹.

Affinché gli effetti si verifichino, occorre che la parola abbia determinati requisiti: la competenza di chi la pronuncia (pontefici), le condizioni di tempo, luogo, la forma delle parole (formalismo giuridico)²².

¹⁶ FUGIER (1962) li definiva «faiseurs de chemins» attraverso un confronto fra la cultura latina e quella indiana, citando DUMÉZIL «les voies vers le dieux». Cammini destinati agli uomini o accessi praticabili verso gli dei. Cf. anche DESNIER (1998).

¹⁷ Cf. DESNIER (1998) con riferimento al ponte Sublicio.

¹⁸ Cf. diffusamente SANTANGELO (2011), ove bibl. Sulla conservazione rituale della *pax deorum* attraverso *certa verba* cf. recentemente FRANCHINI (2014). Considera possibile un nesso linguistico che testimonia la «vicinanza del concetto» di *fas* a quello di *pax* FALCON (2014, 215), ove bibl.

¹⁹ Fest. s.v. *ordo sacerdotum* p. 200 Lindsay. V. anche Cic. *De orat.* III.33.134. Espressioni simili si trovano in Velleio Patercolo (II.26.2), Tacito (*Ann.* III.70 e VI.26).

²⁰ Cf. ORESTANO (1939, 266). Ne discute ampiamente FALCON (2014, 221-224), ove fonti e bibl.

²¹ Cf. ORESTANO (1967, 190 e 192), che sottolinea come la parola detta possa operare cambiamenti permanenti. Solo una parola “contraria”, che ne abbia il potere può modificare nuovamente o ripristinare lo *status quo ante*.

²² Cf. ORESTANO (1967, 196). Nota ORESTANO (1967, 189), a proposito della parola creatrice: «Uno degli aspetti più certi dell'esperienza romana antica è la convergenza di numerose testimonianze di vario genere sul valore e sulla funzione che in campo religioso e giuridico, accanto o insieme a gesti e atti materiali ... aveva la “parola», nel senso di segno linguistico

Chi le pronuncia non deve solo averne il potere, deve anche poterlo fare lecitamente²³.

Caratteristica precipua del diritto romano più antico è che molte delle formule creatrici di senso e realtà operavano attraverso la pronuncia unilaterale di parole²⁴.

Probabilmente nell'età più antica la sola pronuncia di certe parole da parte di chi ne aveva il potere produceva effetti giuridici, anche in assenza di una volontà coerente con l'effetto desiderato²⁵.

I *verba certa, concepta, sollemnia*, nel diritto romano hanno il potere di imporre altre destinazioni o stati rispetto a quelli *in rerum natura*, in modo temporaneo o stabile²⁶.

Talvolta per separare, con il nuovo stato, creato dalla sola pronuncia delle parole, un essere umano dalla comunità: è il caso dell'*homo sacer*²⁷.

Nelle violazioni della *pax deorum*, colpa individuale e impurità dell'intero corpo sociale erano inscindibili. Se la violazione era intenzionale – e lo decidevano i pontefici – non era ammesso *piaculum*, sacrificio espiatorio. Occorreva che il colpevole fosse espulso dalla comunità di appartenenza²⁸.

L'espulsione poteva avvenire in modi diversi: l'esilio, il carcere, la morte fisica.

L'esiliato moriva civilmente, socialmente, politicamente per la comunità di origine.

Anche per il carcerato la morte era l'esito ultimo certo. La differenza rispetto all'esiliato è, nell'antichità, la morte fisica e non solo sociale e giuridica dell'espulso con cui viene punito il carcerato. Morte fisica perché il carcere non ha lo scopo di detenzione del colpevole, che viene molto presto ucciso. Nasce infatti in società che non hanno le risorse alimentari per mantenere in vita chi non contribuisce al benessere comune. Originariamente, probabilmente, il colpevole che non veniva subito ucciso era condannato ai lavori forzati per la famiglia dell'ucciso. Fanno eccezione le colpe delle donne, che sono giudicate da un tribunale domestico e punite ad esclusiva scelta del *pater familias*. La punizione pubblica e in pubblico è riservata ai maschi.

I pontefici, che uniscono in un equilibrio sempre rinnovato uomini e dei, utilizzando parole che uniscono²⁹, possono anche espellere attraverso la parola l'impuro, l'*homo sacer* appunto³⁰.

espresso oralmente. La parola poteva costruire il mondo sensibile o operarvi cambiamenti permanenti ORESTANO (1967, 190).

²³ Cf. le considerazioni di ORESTANO (1939, 261; 1967, 196).

²⁴ ORESTANO (1967, 198), pone in relazione questa caratteristica con la forza, la potenza e il valore che la parola assumeva nel diritto romano, indipendentemente da «ogni elemento pattizio»: così come si prendeva con la mano (*manu capere*), si prendeva anche con la parola: (*verbis capere*).

²⁵ BETTINI (2016, 44) definisce, assai suggestivamente, *fas* «una parola senza locutore», la cui autorevolezza si fonda proprio sulla mancanza di un «locutore preciso».

²⁶ Secondo BETTINI (2016), i Romani hanno scelto l'«atto linguistico» e non altri strumenti (p. 48) per individuare ciò che ha potere di definire giusto e ingiusto, lecito e illecito, per il carattere «persuasivo» della parola condivisa, che, utilizzata da tutti e da tempo immemorabile per designare qualcosa, diviene regola «che tutti spontaneamente onorano» (p. 50). Esclude l'A. che la spiegazione dell'uso della parola possa trovarsi nel suo valore «magico» nelle società primitive (p.49). Cf. ORESTANO (1967, 192), che definisce la parola «azione portatrice di potenza».

²⁷ Scrive ORESTANO (1967, 195) a proposito del potere «costitutivo» di effetti della parola in relazione alla sua capacità di unire o separare: «[...] si riteneva che la pronuncia di parole, opportunamente scelte e composte [...], rese più o meno fisse dalla tradizione, potesse operare la *consecratio* di cose o persone oppure attribuire loro altre destinazioni o stati, temporanei o indelebili, dando “concreta” esistenza a situazioni giuridiche oggettive, che solo in tal modo potevano essere create». FUGIER (1964, 109-125) ipotizza come significato originario della radice **sak* “esistere, essere reale”, riconoscendo così carattere costitutivo alla parola. Analizza la condizione dell'*homo sacer* secondo una prospettiva di “antropologia storica” della “parola normativa” JACOB (2006). Cf. inoltre, recentemente, sul valore semantico di *sacer* SANTI (2004).

²⁸ Cf. sulla sua espulsione in termini di tabù in comparazione ad altre culture DEHOUE (1998). Critico circa l'impiego della categoria di tabù è FIORI (2018, 200-202). Analizza la condizione “liminale” dell'*homo sacer* secondo la prospettiva antropologica CORRE (2021).

²⁹ Sull'origine del nome in relazione al ruolo di costruttori di ‘ponti’ anche con riferimento ad altre culture antiche cf. *supra* n.16 e ZMIGRYDER-KONOPKA (1932-1933).

³⁰ Fest. p. 424 L. *At homo sacer est, quem populus iudicavit ob maleficium; neque fas est eum immolari, sed, qui occidit, parricidi non damnatur*. FIORI (1996) ascrive *sacer* alla categoria di parole delle lingue antiche che «nell'atto di

Credo importante, anche per il termine *sacer*, risalire alla sua radice per comprenderne la pregnanza.

La parola rimanda alla condizione di separazione ed elevazione. Designa perciò colui che viene estromesso (separato) dalla comunità e votato alla divinità (l'elevazione)³¹.

Sacer non ha comparativo: non è dato concepire una cosa più sacra di un'altra perché *sacer* indica linguisticamente un vero e proprio, assoluto, totale distacco dalla comunità degli uomini³².

Al sacro è connaturata infatti l'idea di separazione dal profano. Che si può ottenere, ritengo, anche tramite la parola, dal momento che quella giuridica è costitutiva di realtà³³.

Alla stessa famiglia di parole cui appartiene *sacer*, appartengono anche parole che nel greco e nelle lingue germaniche indicano il proscritto³⁴. Viene così confermato il valore semantico di separazione.

L'accertamento della condizione di *homo sacer* e la pronuncia delle relative parole costitutive del nuovo *status* giuridico spettano ai pontefici. Il *rex* le recepisce nella *lex*, ristabilendo la *pax deorum*. Dunque, insieme con i pontefici, garantisce il benessere alla comunità. Il suo ruolo è identificato così anche dalle parole che ne descrivono l'operato. Come Giove Termine, in relazione alla pena della *sacertus*, si fa custode del sistema giuridico-sacrale della porta³⁵.

Concludo con un cenno a quella che mi sembra una potente suggestione, con riguardo al ruolo salvifico del *rex*. La parola regia viene incisa nella pietra, per solennizzarla, con andamento bustrofedico. Come l'aratro che dissoda e rende produttivo il campo, la decisione del *rex* 'nutre' Roma. Nella prospettiva di descrizione dell'operare delle parole del sacro la *lex*, non diversamente dai prodotti della terra, è "realtà" che assicura salvezza e benessere ai *cives*.

Serena Querzoli
Università di Ferrara
E-mail: serena.querzoli@unife.it

proscrivere un colpevole» recidono «i rapporti fra questo e la comunità di origine, proiettandolo in una realtà opposta e "altra"» (p. 71). L'*homo sacer* diviene così una pericolosa scoria da espellere dal corpo sociale.

³¹ Cf. FIORI (1998, 66-72), sulla "separazione". E sulla *sacratio* romana come riconducibile a una sanzione indoeuropea anche FIORI (2018).

³² Nota FIORI (1996, 66): «Per comprendere il valore semantico dell'aggettivo *sacer* nella lingua latina credo possa essere utile un'anomalia grammaticale. Com'è noto, *sacer* non ha comparativo». L'A. interpreta questa caratteristica come conseguenza dell'impossibilità di concepire una cosa più sacra di un'altra, in relazione al «vero e proprio distacco» del *sacer* «dalla realtà umana». Sebbene la descrizione della separazione come proscrizione ed esclusione giuridico-religiosa dall'ordine cosmico violato (FIORI 1996, 100) venga posta in relazione con l'eziologia di *sacer* in rapporto alle culture indoeuropee, non mancano posizioni sensibilmente diverse. Cf. BONDARDO (1996-1997), che ritiene *sacer* anteriore all'indoeuropeo e prettamente italico. Cf. anche CHIASSI COLOMBO (2012).

³³ In modo suggestivo, riflette sulla figura dell'*homo sacer* in termini di appartenenza, paragonandolo all'*homo liber*, GAROFALO (2010).

³⁴ Cf. la puntuale analisi di FIORI (1996, 69-72).

³⁵ Scrive FALCON (2014, 238), a proposito della *lex*, che la *sacertà* era: «sempre cristallizzata all'interno di norme specificamente legislative», adottando la prospettiva di FIORI (1996, 98-100), che conclude l'analisi sull'etimologia di *sacer* e le ricadute religiose e antropologiche del suo operare, sottolineando come a Roma l'*homo sacer* non sia mai rappresentato come lupo, diversamente da analoghe figure di altre civiltà antiche: «A Roma manca pertanto la rappresentazione "mitologica" del colpevole come "altro", ma non quella "rituale", cioè giuridico-religiosa. Ciò non deve stupire.... questo modo di procedere – rappresentare la realtà "ritualmente" piuttosto che "mitologicamente" è tipico della *forma mentis* romana» (p. 99). Carattere divino ha la «early Roman law» secondo TER BEEK (2012), che riconosce così una somiglianza fra la figura del re e quella di Giove.

BIBLIOGRAFIA

DE BÉCHILLON - VOISIN 2017

M. de Béchillon – P. Voisin (a cura di), *Lois des dieux, lois des hommes*, Paris.

BENVENISTE 1976

E. Benveniste, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, 1-2, tr. it. Torino.

BETTINI 2008

M. Bettini, *Weightly Words, Suspect Speech: fari in Roman culture*, «*Arethusa*» XLI, 313-375.

BETTINI 2016

M. Bettini, Fas, in A. McClintock (a cura di), *Giuristi nati, antropologia e diritto romano*, Bologna, 17-54.

BONDARDO 1996-1997

M. Bondardo, *Il latino sacer. Rivisitazione di un problema linguistico*, «*Atti e Memorie della Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona*», CLXXIII, 229-242.

BRÉAL 1883

M. Bréal, *Sur l'origine des mots désignant le droit et la loi en latin*, «*Nouvelle Revue Historique de Droit Français et Étranger*», VII, 603-611.

CIPRIANO 1978

P. Cipriano, *Fas e nefas*, Roma.

CHINI 2014

F. Chini, *Idee vecchie e nuove intorno ai concetti di ius e fas*, in S. Randazzo (a cura di), *Religione e diritto romano. La cogenza del rito*, Tricase, 115-152.

CHIRASSI COLOMBO 2012

I. Chirassi Colombo, sacer, sanctum, sanctus, religiosus. *Valutazioni e contraddizioni storico-semantiche*, in F. Fontana (a cura di), *Sacrum facere*, Atti del I seminario di archeologia del sacro, (Trieste 17-19 febbraio 2012), Trieste, 11-21.

CORRE 2021

N. Corre, *Between the pure and the impure. The peculiar case of the homo sacer*, «*Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae*» LX, 219-228.

DEHOUE 2018

D. Dehouve, *Sacer et sacré. Notion emic et catégorie anthropologique*, in Th. Lanfranchi (a cura di), *Autour de la notion de sacer*, Roma, 17- 37.

DESNIER 1998

J- L. Desnier, *Les débordements du Fleuve*, «*Latomus*», LVII, 513-522.

DUMÉZIL 1948

G. Dumézil, *A propos de latin "jūs"*, «*Revue de l'histoire des religions*», CXXXIV, 95-112.

ERNOUT – MEILLET 1951 (r.1985)

A. Ernout – A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris.

FAY 1900

W. Fay, *Latin fās, fānum et leurs congénères*, «Mélanges de la société linguistique de Paris» XI, 22-26.

FALCON 2014

M. Falcon, 'Praetor impius': 'ius dicere' nei 'dies fasti', in S. Randazzo (a cura di), *Religione e diritto romano. La coerenza del rito*, Tricase, 187-262.

FRANCHINI 2014

L. Franchini, *Principi di ius pontificium*, in S. Randazzo (a cura di), *Religione e diritto romano. La coerenza del rito*, Tricase, 263-304.

FIORI 1996

R. Fiori, *Homo sacer. Dinamica politico- costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli.

FIORI 2018

R. Fiori, *La condizione di homo sacer e la struttura sociale di Roma arcaica*, in Th. Lanfranchi (a cura di), *Autour de la notion de sacer*, Roma, 171-227.

FUGIER 1961

H. Fugier, *Le latin pontifex et les faiseurs des chemins" latines et indiens. Compte-rendu des séances du group strasbourgeois de la société des Études latines. Séance du 4 mars 1961*, «Revue des Etudes latines» XXXIX, 68-69.

FUGIER 1963

H. Fugier, *Recherches sur l'expression du sacré dans la langue latine*, Paris.

GAROFALO 2010

L. Garofalo, *Homo liber e homo sacer. Due archetipi dell'appartenenza*, in C. Russo Ruggeri (a cura di), *Studi in onore di A. Metro*, III, Milano, 17-42.

GIOFFREDI 1954

C. Gioffredi, *Religione e diritto nella più antica esperienza romana (per la definizione del concetto di 'ius')*, «Studia et documenta historiae et iuris XX 259-302.

JACOB 2006

R. Jacob, *La question romaine du sacer. Ambivalence du sacré ou construction symbolique de la sortie du droit*, «Revue historique», DCXXXIX, 523-588.

KUHN 1885

A. Kuhn, *Sibja, ius*, «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete des Deutschen, Griechischen und Lateinischen», IV, 370-375.

LINCOLN 2016

B. Lincoln, *Iūs e i suoi paralleli indoiranici. Dalla purezza alla giustizia*, in A. MacClintock (a cura di), *Giuristi nati, antropologia e diritto romano*, Bologna, 55-72.

ORESTANO 1939

R. Orestano, *Dal ius al fas. Rapporto fra diritto divino e umano in Roma dall'età primitiva all'età classica*, «Bullettino dell'Istituto di diritto romano "Vittorio Scialoja" », XLVI, 194- 273.

ORESTANO 1967

R. Orestano, *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*, Torino.

PISANI 1972

V. Pisani, "Ius, fas, lex, sons" e i rapporti fra Roma e il mondo germanico, in *Studi in onore di Gaetano Scherillo*, II, Milano, 916-920.

SANTANGELO 2011

F. Santangelo, *Pax deorum and pontiffs*, in J.H. Richardson and F. Santangelo (a cura di), *Priests and State in the Roman World*, Stuttgart, 161-185.

SANTI 2004

C. Santi, *Alle radici del sacro. Lessico e formule di Roma antica*, Roma.

SOGLIANO 1931

A. Sogliano, *Intorno alla etimologia del nome "pontifex"*, «Historia. Studi storici per l'antichità classica», V, 555-562.

TER BEEK 2012

L. Ter Beek, *Divine Law and the Penalty of Sacer Esto in Early Rome*, in O. Tellegen-Couperus (a cura di), *Law and Religion in the Roman Republic*, Leiden-Boston, 11-30.

WALDE – HOFMANN 1938 (r.1965)

A. Walde – J.B. Hofmann, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, Heidelberg.

ZMIGRYDER-KONOPKA 1932-1933

Z. Zmigryder-Konopka, *Pontifex maximus – iudex atque arbiter rerum divinarum humanarumque*, «Eos. Commentarii societatis philologiae Polonorum», XXXIV, 361-372.